



COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO  
(Provincia di Cosenza)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE  COPIA

n. 26 del 12 maggio 2023

OGGETTO: conferma aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici, del mese di maggio, alle ore 12:30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	SISCA Daniele Atanasio	Sindaco	X	
2	SANSEVERINO Francesco	vice Sindaco	X	
3	SICA Rossella	Assessore	X	

Presiede l'adunanza l'Avv. Daniele Atanasio Sisca, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla seduta l'Avv. Francesco Mazzitelli, Segretario comunale, anche con funzioni di ufficiale verbalizzante;

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360, e successive - modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- I Comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

- L'art. 77 bis, comma 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;

- Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%; - L'art. 1, comma 11, della legge 148/2011 ripristina a partire dal 01-01-2012 la possibilità di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef fino all'8%;

**Visto** l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Vista** la Legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 con la quale il legislatore è intervenuto con l'art. 1 commi 2 – 3 – 4, in materia di IRPEF prevedendo la revisione dell'imposta in riferimento agli scaglioni e alle detrazioni. In particolare al comma 7 ed ha disposto l'obbligo per i Comuni di provvedere - entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ad oggi prorogato al 31 maggio 2022 - a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale comunale IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione che prevede 4 scaglioni anziché 5.

**Preso atto** che l'obbligo di adeguamento ai nuovi scaglioni reddituali, di cui al punto precedente, non ha riguardato i Comuni che avevano adottato un'aliquota unica.

**Visto** l'art.151 del D. Lgs n. 267/2000 in relazione al termine ordinario del 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Considerato** che nella seduta del 18 aprile 2023, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole al differimento, dal 30 aprile 2023 al 31 maggio 2023, del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 da parte degli enti locali;

**Tenuto conto** dell'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197 che così dispone: “775. *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*”;

**Visto** l'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce al comma 1), lettera e) che al bilancio di previsione sono allegati le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

**Dato atto** che il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ha previsto che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione nello stesso sito informatico previsto per la pubblicazione delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF;

**Precisato** che l'efficacia delle deliberazioni relative all'anno di imposta 2013 e seguenti decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico in questione e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico.

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2022 avente ad oggetto” addizionale comunale IRPEF 2022;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dagli aventi diritto;

#### **DELIBERA**

1. di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di **APPROVARE** e **PROPORRE** al Consiglio comunale la conferma per l'anno 2023 dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, nella misura dello 0,72 per cento, approvata con atto consiliare n. 14 del 30/05/2022;  
infine, la Giunta comunale, con separata e unanime votazione in senso favorevole, espressa in forma palese dagli aventi diritto

#### **DELIBERA**

3. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

### **Parere di Regolarità Tecnica**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

**Santa Sofia d'Epiro, li 10.05.2023**

**Il Responsabile del servizio interessato**

*f.to Avv. Daniele Atanasio Sisca*

---

### **Parere di Regolarità Contabile**

Ai sensi dell'art. 49 1° comma e 147-bis comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa.

**Santa Sofia d'Epiro, li 10.05.2023**

**Il responsabile del servizio finanziario**

*f.to Dott.ssa Francesca Baffa*

---

La superiore Deliberazione di Giunta Comunale è copia conforme all'originale.

**Santa Sofia d'Epiro, li 22.05.2023**

**Il Segretario Comunale**

*f.to Avv. Francesco Mazzitelli*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### **ATTESTA**

1) che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il 22.05.2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), senza reclami;
- è stata comunicata ai signori capigruppo consiliari in data 22.05.2023, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del TUEL;

2) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12.05.2023:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi degli art. 124 e 134 comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000;
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

**Dalla Residenza Comunale, li 22.05.2023**

**Il Segretario Comunale**

*f.to Avv. Francesco Mazzitelli*

**ORIGINALE**     **COPIA**